



COMUNE DI PARGHELIA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 25/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di MAGGIO alle ore 18,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
01	Antonio Landro	Sindaco	x	
02	Belvedere Tommaso	Consigliere	x	
03	Collia Francesco	"	x	
04	Cutuli Rosa Maria	"	x	
05	Giacco Michele	"	x	
06	Vallone Andrea	"	x	
07	Vallone Gabriele	"	x	
08	Vallone Lorenzo	"	x	
09	Vasinton Daniele Antonello	"	x	
10	Ferrazzo Pasquale	"	x	
11	Minieri Fabio	"		x

Preside la seduta di Consiglio Comunale il Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Adriana Avventura, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco illustra il punto. Il Consigliere Ferrazzo interviene per far presente che risultano molti divieti. Propone l'emendamento all'art. 7, c.1 lettera f: praticare giochi di qualsiasi genere.....con la dicitura "praticare giochi che possano creare intralcio e/o disturbo ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni". Votazione unanime. L'emendamento art. 7, c. 1, lettera h eliminare la parola "bagnarsi". Votazione unanime. Emendamento 3 lettera 7 c.1 lett. p sostituire "perimetro" con "centro". Votazione unanime.

Si passa alla trattazione del punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Costituzione e l'Ordinamento legislativo in generale prevedono che i Comuni possano regolamentare in piena autonomia le attività che si svolgono nei territori di propria competenza, secondo le finalità tracciate nello Statuto Comunale e mediante l'adozione di Regolamenti su varie materie;

RILEVATO che risulta necessario dotarsi di uno Strumento regolamentare idoneo ad affrontare problematiche inerenti funzioni di sicurezza urbana demandate agli enti locali;

DATO ATTO, infatti, che a seguito di un'analisi complessiva circa le molteplici problematiche emerse negli ultimi periodi, sia dall'esperienza diretta sul territorio che da talune osservazioni pervenute dagli uffici competenti inerenti la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita e quella dell'ambiente è emersa la necessità di dotarsi di un moderno strumento normativo, adatto a offrire soluzioni tempestive a tali problematiche e preordinato alla disciplina di comportamenti sociali che possono creare danno all'ambiente, alla collettività, alla quiete pubblica e alla pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che:

il suddetto strumento normativo rappresenta per la popolazione uno strumento di riferimento volto ad individuare i comportamenti più corretti nelle diverse situazioni in cui la libertà del singolo deve necessariamente tenere conto delle esigenze della collettività;

consente alla Polizia locale di svolgere sul territorio, in modo più efficiente ed efficace, sia le attività di tipo preventivo/informativo all'utenza che le attività di tipo repressivo/sanzionatorio di comportamenti illeciti e dannosi;

VALUTATO opportuno, pertanto, approvare il Regolamento Comunale di Polizia Urbana per meglio far fronte alle su indicate esigenze;

PRESA VISIONE della bozza di Regolamento Comunale di Polizia Urbana redatta con il contributo dell'ufficio di polizia locale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato nell'allegato Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sull'albo pretorio on -line e nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, a fine di garantire le esigenze di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa;

Infine il Consiglio Comunale con votazione favorevole unanime

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire l'adeguamento dell'Ente alla normativa vigente in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali.

COMUNE DI PARGHELIA

REGOLAMENTO DI POLIZA URBANA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 25/05/2026, n.09 Esecutivo ed in vigore dal 25/05/2026)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Suolo Pubblico
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Articolo 12	Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
Articolo 13	Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
Articolo 14	Divieto di campeggio libero
Articolo 15	Divieto di bivacco ed accattonaggio
Articolo 16	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 17	Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della città
Articolo 18	Disposizioni sul verde pubblico e privato
Articolo 19	Luminarie

TITOLO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 20	Disposizioni generali
Articolo 21	Lavoro notturno
Articolo 22	Abitazioni private
Articolo 23	Esercizi pubblici
Articolo 24	Dispositivi acustici antifurto

TITOLO IV MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 25	Tutela degli animali domestici
Articolo 26	Protezione della fauna selvatica
Articolo 27	Divieti specifici
Articolo 28	Disturbo alla quiete pubblica e privata da parte di animali
Articolo 29	Mantenimento dei cani
Articolo 30	Obblighi di custodia, conduzione e mantenimento dei cani

Articolo 31 Animali liberi

TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 32 Esposizione dei prezzi
Articolo 33 Servizi igienici
Articolo 34 Vendita di bevande alcoliche
Articolo 35 Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica
Articolo 36 Amministrazione degli stabili

TITOLO VI
MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 37 Individuazione e specificazione sul territorio del Comune di
Tropea delle aree sensibili
Articolo 38 Sanzioni, ordine di allontanamento

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 Rinvii ad altri regolamenti
Articolo 40 Abrogazioni di norme
Articolo 41 Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1), detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto e, in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per "*fruizione di beni comuni*" si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per "*utilizzo di beni comuni*" si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Suolo Pubblico

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'occupazione ad esso sovrastante e sottostante è concessa dall'organo competente. Le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento sul Canone Unico Patrimoniale vigente
2. **Le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e gli eventuali successivi rinnovi non sono concessi a chi sia moroso nel pagamento di tributi, tasse, canoni,**

sanzioni e i diritti comunali dovuti in dipendenza della concessione o autorizzazione.

3. in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali (operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici) o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
2. Gli agenti della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, e previo consenso del proprietario o a seguito di decreto da parte dell'Autorità Giudiziaria, anche nelle private dimore, a rilievi segnaletici descrittivi, sequestri e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
5. L'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni sono eseguiti nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'applicazione delle relative sanzioni amministrative e l'emissione delle ordinanze-ingiunzione spettano al Dirigente o Responsabile del servizio competente, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della medesima Legge n. 689/1981. Resta fermo il potere del Sindaco di adottare ordinanze ai sensi delle leggi statali vigenti.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito, ovvero la rimessa in pristino dei luoghi, ne viene fatta espressa menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi di fare o di cessare devono essere adempiuti immediatamente o comunque entro il termine perentorio indicato nel verbale di accertamento, in relazione alla gravità o urgenza della situazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di rimessa in pristino nei termini e nei modi assegnati, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'esecuzione in danno, addebitando tutte le relative spese al trasgressore e ai soggetti solidalmente responsabili.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni in modo non conforme alle condizioni e prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può comportare la sospensione dell'atto autorizzativo da un minimo di 3 a un massimo di 30 giorni, o la revoca nei casi di particolare gravità o recidiva.
6. Fatte salve le sanzioni previste da leggi statali o regionali, al titolare di concessione o autorizzazione comunale può essere applicata la sanzione della sospensione del titolo medesimo, per un periodo non superiore a giorni 30, nei seguenti casi:

- a) grave inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l'attività autorizzata;

b) mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione accertata entro i termini assegnati;

c) morosità nel pagamento di tributi, tasse, canoni o sanzioni dovuti in dipendenza diretta della concessione o autorizzazione stessa. Se al termine dei 30 giorni di sospensione la morosità o l'inottemperanza persiste, l'Amministrazione avvia il procedimento di revoca definitiva del titolo.

7. Quando la violazione accertata è disciplinata da norme speciali statali o regionali, si applica esclusivamente la sanzione prevista da tali fonti in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981.
8. Qualora dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni a beni comuni o al patrimonio comunale, il responsabile è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al risarcimento integrale del danno o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino.
9. Ove il responsabile della violazione sia minore degli anni 18 o incapace, della violazione e dei relativi danni rispondono i soggetti tenuti alla loro sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 689/1981 e delle norme del Codice Civile.
10. Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza competenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro cautelare delle cose che formarono oggetto o servirono a commettere la violazione, nei limiti e con le forme previste dall'art. 13 della Legge n. 689/1981.

TITOLO II- SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati salvo che per interventi manutentivi eseguiti - nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti - da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) danneggiare, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi che possano creare intralcio e/o disturbo ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni, in particolar modo quelli che comportano l'uso di palloni, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di mortaretti o altri simili apparecchi;
 - g) lanciare, collocare e gettare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico volantini, opuscoli o simili;
 - h) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - i) bivaccare o abbandonare rifiuti o sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j) occupare, anche temporaneamente, senza specifica autorizzazione, le aree pubbliche con cose od oggetti attinenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, industriali ecc;

- ecc;
- k) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi sostanze solide o liquide;
 - m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - p) circolare ovvero sostare, nel centro urbano, fatta salva la zona marina, a torso nudo e/o in costume da bagno e/o a piedi scalzi;
 - q) offrire o usufruire, a qualsiasi titolo, di prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti e/o privi di valido titolo abilitativo;
 - r) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi pubblici e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente in generale.
2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 125,00 a € 500,00** nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento.
3. La violazione di cui alla lettera q) inoltre, a norma dell'art. 29 del Dlgs 114/1998, comporta il sequestro delle attrezzature utilizzate per la vendita e la confisca della merce posta in vendita. La Polizia Locale, inoltre, provvederà all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito così per come previsto dall'art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii., e dall'art. 49 del presente regolamento.

Articolo 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato da ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio o sversamento di acque sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) procedere al lavaggio o inaffiamento di spazi pubblici, compresi i marciapiedi e i portici, utilizzando acqua corrente quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - g) occupare il suolo pubblico con sedie, stendibiancheria, nonché attaccare funi agli alberi o utilizzare ringhiere o parapetti pubblici per sciorinare panni di ogni genere;
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. **E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici in concessione, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.**
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o smontabili, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti hanno l'obbligo di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, contenitori di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, nel rispetto della raccolta differenziata.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva, in difetto, la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dell'esercizio ovvero nel suolo in concessione, cestelli, nel rispetto della raccolta differenziata, di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
7. I cestelli per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati e di quant'altro possa arrecare offesa al pubblico decoro o pregiudicare l'igiene.
10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni e da depositare, chiusi, negli spazi destinati alla loro raccolta, secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione comunali.
11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
12. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.
13. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.

Articolo 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, in idonei sacchi chiusi, nei luoghi e con le modalità indicate dall'amministrazione.
2. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere rigorosamente conferite secondo le modalità indicate dall'amministrazione.
3. Salve differenti indicazioni impartite dall'amministrazione con apposita Ordinanza Sindacale, i rifiuti devono essere conferiti in appositi sacchetti - rigorosamente trasparenti da depositarsi accanto al portone di accesso allo stabile condominiale ovvero alla singola utenza (domestica o commerciale), nel rispetto del calendario stabilito da apposita ordinanza.
4. Per i rifiuti ingombranti e RAE, occorrerà contattare preventivamente la ditta incaricata del servizio.

L'olio e le batterie esausti prodotti dalle utenze domestiche andranno conferiti negli appositi contenitori comuni dislocati sul territorio comunale.

L'olio esausto prodotto dalle utenze commerciali del settore della ristorazione dovrà essere smaltito a loro cura attraverso il ricorso ad imprese specializzate nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di materiale.

Il conferimento dovrà avvenire dalle ore 21:00, del giorno precedente alla raccolta fino alle successive ore 06:00 nel periodo che va 01.04 al 31.10 di ogni anno e dalle ore 20.00 alle successive ore 7.00 nel periodo che va dal 01.11 al 31.03 di ogni anno.

5. Su tutto il territorio comunale è vietato conferire rifiuti di qualsiasi genere utilizzando sacchi neri ovvero di altre colorazioni e/o materiali che impediscono la comprensione del contenuto.
6. Sull'intero territorio comunale è vietato abbandonare residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. Sull'intero territorio comunale è vietato, inoltre, abbandonare macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. Oltre al divieto di cui all'articolo 9, comma 11), è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di svuotamento.
9. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, per determinate categorie di soggetti e per determinati periodi dell'anno regole particolari per il conferimento dei rifiuti.
10. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 216,00 a euro 866,00, così per come previsto dall'art. 15 c. 1 lett. f-bis) del Codice della Strada.
11. Le violazioni delle disposizioni di cui al superiore comma e 6) sono punite, ai sensi dell'art 255 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 costituiscono reato ed è punito con l'ammenda da 1.000,00 a 3.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui al superiore comma 3 e 4 vengono contestate all'amministrazione dello stabile condominiale che è obbligato, salvo rivalsa, al pagamento della sanzione. Per gli edifici per i quali non è costituito il condominio, ovvero non è stata eseguita la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 36 del presente regolamento, la violazione viene contestata a tutti i proprietari delle unità immobiliari che compongono lo stabile che sono responsabili in solido del pagamento della relativa sanzione.
13. Il conferimento di rifiuti in violazione del calendario e degli orari di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

per le utenze domestiche, e da € 150,00 a 500,00 per le utenze commerciali, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.

14. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 per le utenze domestiche, e da € 150,00 a 500,00 per le utenze commerciali nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o di cessare l'attività e/o il comportamento vietato.
15. Nel caso in cui la violazione venga commessa dal titolare, ovvero da un suo collaboratore, di un locale pubblico avente ad oggetto l'esercizio, in via prevalente, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni 3 (tre).

Articolo 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le ditte preposte alle operazioni di cui sopra dovranno rilasciare dichiarazione attestante la indicazione del sito autorizzato per il deposito dei liquami.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 12 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, affiggere, disegnare e incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manifesti, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline per la segnaletica stradale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati è vietato apporre, affiggere, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manifesti, scritti, o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 13 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro urbano, nelle strade, nelle piazze e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi, sono distribuiti, previa autorizzazione, soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è, comunque, ammessa, previa comunicazione all'ufficio

competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

4. Nel caso di affissione di volantini per motivi di pubblico interesse, il soggetto che si è avvalso di tale forma di comunicazione dovrà, poi, provvedere alla loro tempestiva rimozione.
5. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi su auto in sosta o presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 nonché con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata.
6. La violazione di cui al comma 4) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 nonché con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi e i soggetti che si avvalgono di tale forma di pubblicità sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 14 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, anche con l'uso di roulotte o camper; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
3. I camper e le roulotte possono esclusivamente sostare presso l'area di parcheggio a ciò destinate;
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli utilizzati come abitazione e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private, concessionarie del servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e di custodia sono a totale carico del responsabile della violazione in solido con il proprietario del veicolo.

Articolo 15 - Divieto di bivacco ed accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
2. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.
3. E' vietato, consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici di edifici pubblici o le soglie e le scalinate degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private, nonché panchine, elementi di arredo e qualunque spazio o area pubblica.
4. E' vietato sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini ed in qualsiasi altro luogo pubblico o, comunque, a fruizione collettiva.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività vietata.

Articolo 16 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ed in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici apposti sugli stessi.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra, ad eccezione dei fabbricati siti nel centro storico che presentano le tradizionali sporgenze con tegole sovrapposte (cd. cacciate). Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. In nessun caso le acque piovane provenienti dagli edifici possono essere convogliate nella rete fognaria comunale.
4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive visibili da spazi pubblici e quelle di pubblico passaggio.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte all'anno nel rispetto delle seguenti scadenze: per il periodo primaverile, entro il 30 aprile e per il periodo autunnale, entro il 30 settembre.
8. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano devono mantenerli liberi da sterpaglie, da cespugli, da rovi, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti o altro. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
9. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni compresi nel perimetro urbano, devono mantenerli liberi da ogni deposito di materiale, di provviste o di immondizia e di qualsiasi rifiuto.
10. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
11. La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 500,00 l'obbligo di consolidamento e messa in sicurezza dei luoghi.
12. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di

- una somma da € 25,00 a € 100,00.
13. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 280,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Limitatamente all'immissione di acque piovane nella rete fognaria pubblica di cui all'ultimo periodo del superiore comma 3), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 500,00, e l'obbligo rimessa in pristino dei luoghi mediante eliminazione dell'allaccio abusivo. Di tale specifica violazione risponde l'amministrazione dello stabile e, in caso di mancata formale costituzione del condominio, tutti i condomini in via solidale.
 14. Le violazioni di cui ai commi 4), 5), 6), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 15. La violazione di cui al comma 10) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I del Codice della Strada.
 16. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1), il Sindaco, con proprio provvedimento, su motivata richiesta dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 17 - Manomissione e ripristini sui sedimi stradali e marciapiedi della Città

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato procedere all'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ovvero al collocamento e/o alla riparazione di condutture di qualsiasi genere ricadenti sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale;
2. Gli utenti, prima dell'inizio di qualunque attività, dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed avere assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino secondo quanto stabilito dal regolamento comunale sul Canone Unico.
3. La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti. Nella richiesta dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale. Se ritenuto necessario, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione. Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
4. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.
6. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario ed eseguito a perfetta regola d'arte. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari.
7. Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'installazione di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 18— Disposizioni sul verde pubblico e privato

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante,
 - c) circolare con veicoli di qualsiasi tipo, biciclette e monopattini compresi, su aiuole, siti erbosi, parchi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) depositare rifiuti di qualsiasi genere all'interno di fioriere ed aiuole;
 - f) per ragioni di igiene e di sicurezza, nel parco giochi denominato "*Parco Robinson*" è, inoltre, vietato l'accesso a qualsiasi tipo di animale anche se accompagnato al guinzaglio. Nel predetto parco, per ragioni di sicurezza, è vietato l'uso dei giochi ivi installati ai bambini di età superiore agli anni 12.
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti arbusti e alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o, comunque, su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. L'accensione di fuochi per la combustione di sterpaglie e residui vegetali è consentita solo in giorni e orari precisi:
 - a. Dal 16 ottobre al 14 giugno: solo martedì e venerdì dalle 05:00 alle 07:00 e dalle 19:00 alle 23:00
 - b. Dal 15 giugno al 15 ottobre: vietato bruciare materiali all'aperto.
6. È istituito l'obbligo di seguire le seguenti prescrizioni:
 - Bruciare solo materiali vegetali secchi, in piccoli cumuli isolati;
 - Mantenere almeno 30 metri di distanza da abitazioni, strade, siepi e materiali infiammabili;
 - Evitare l'uso in presenza di vento forte
 - Non abbandonare l'area finché fiamme e braci non sono completamente spente
 - È vietato bruciare materiali plastici, rifiuti o sostanze non vegetali
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del predetto Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di recingerle solidamente e di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
8. La violazione di cui al comma 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 500,00 nonché quella amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione del pericolo secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada.

9. Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino e/o di cessare l'attività.
10. Le altre violazioni comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino e/o di cessare l'attività.

Articolo 19 — Luminarie

1. Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione, è soggetta a semplice comunicazione, da presentarsi dai privati interessati almeno dieci giorni prima, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e/o di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai terzi.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo.
2. I Servizi Tecnici comunali, la Polizia Locale e i Servizi Sanitari Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, attività o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dei Servizi Sanitari Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine rumorose azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.
5. Il Comune di Parghelia riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

Articolo 21 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 7:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22:00 e le ore 6:00 è subordinata

a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dei Servizi Sanitari Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dai Servizi Sanitari Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1)
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 22 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22, nonché dalle ore 13 alle ore 15.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è, comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali e prima delle ore 10:00, fra le ore 12:00 e le 15:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietati.

Articolo 23 — Esercizi pubblici

1. L'uso di amplificazioni elettrico-sonore da parte degli esercizi pubblici è prevista:
 - All'interno del centro abitato, la cessazione con lo spegnimento delle su indicate apparecchiature alle ore 1.00 dopo la mezzanotte dal 01/07 al 31/08 di ogni anno e alle ore 24.00 dal 01/09 al 30/09 di ogni anno;
 - All'esterno del centro abitato la cessazione con lo spegnimento delle su indicate apparecchiature alle ore 24.00 dopo la mezzanotte dal 01/06 al 31/10, salvo casi eccezionali per i quali si richiede preventiva autorizzazione.
2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco con proprio provvedimento a carattere generale può stabilire deroghe ed orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori.
3. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00 oltre all'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento nonché, in caso di recidiva, il sequestro degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti. Copia del verbale contenente l'infrazione dovrà essere trasmessa al competente ufficio entro tre giorni dalla data di accertamento. Nel caso di recidiva, inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria ed al sequestro, segue, l'Ufficio competente, previa diffida, dispone, in caso di reiterazione, ai sensi della

legge 77, art. 6 del 25.03.1997, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni tre.

Articolo 24 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittente.
2. La disposizione del comma 1) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00.

Articolo 25 - Commercio in forma itinerante

1. Il commercio itinerante su tutto il territorio comunale può essere esercitato con mezzi mobili e con soste limitate nel tempo, in virtù della normativa vigente in materia.
2. È fatto assoluto divieto di utilizzo di clacson, megafoni e microfoni e/o qualsiasi strumentazione che possa arrecare danno alla quiete pubblica.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 120,00 a € 500,00 e quella accessoria dell'immediata sospensione dell'attività vietata.

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI AMIMALI

Articolo 26 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza, sul territorio comunale, è fatto divieto di molestare o maltrattare gli animali domestici o d'affezione, anche se randagi o vaganti, e di provocare loro, con comportamenti attivi od omissivi, danno, sofferenza o stress ingiustificato.
2. È tassativamente vietato l'abbandono di animali domestici sul territorio comunale. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 727 del Codice Penale, l'accertamento di tale condotta comporta l'immediata trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria. I proprietari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la scomparsa o lo smarrimento dell'animale alla Polizia Locale o al Servizio Veterinario ASP entro i termini di legge.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da bordo di biciclette, monopattini (elettrici e non), ciclomotori, autoveicoli o da qualsiasi altro mezzo di trasporto o locomozione, sia pubblico che privato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da norme speciali sovraordinate (quali il Codice della Strada o le leggi regionali), le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 125,00 a € 500,00**, oltre all'obbligo di immediata cessazione della condotta vietata.

Articolo 27 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, lett. b), del presente regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa

- internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento.

Articolo 28- Divieti specifici

1. Al fine di garantire il rispetto e la tutela del benessere animale, è vietato su tutto il territorio comunale offrire qualsiasi specie di animale quale premio di vincite in gare, giochi, fiere e manifestazioni di qualsivoglia natura, nonché quale omaggio a scopo pubblicitario o commerciale.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, mostre, gare e rappresentazioni pubbliche o private che ne contrastino la natura o le caratteristiche biologiche. Restano ferme le sanzioni penali previste dal Codice Penale per le fattispecie di maltrattamento o sevizie.
3. Al fine di prevenire rischi sanitari e di incolumità pubblica, è vietato somministrare cibo, abbandonare alimenti o scarti di cibo a tutte le specie di animali selvatici (con particolare riferimento a cinghiali, volatili sinantropi e roditori) su tutto il suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. La somministrazione di cibo a cani vaganti e gatti liberi o di colonia è consentita, purché avvenga nel tassativo rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano. È fatto obbligo a chi provvede al loro sostentamento di utilizzare contenitori idonei, di non abbandonare residui di cibo al suolo e di provvedere all'immediata rimozione e pulizia dei contenitori e dell'area circostante al termine della consumazione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00, oltre all'obbligo di immediata cessazione del comportamento illecito e della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 29 – Disturbo alla quiete pubblica e privata da parte di animali

1. I proprietari, i custodi o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di custodirli e di adottare ogni accorgimento strutturale e comportamentale idoneo a evitare che gli stessi disturbino la quiete pubblica o privata, con particolare riferimento alle ore di riposo pomeridiano e notturno, superando i limiti della normale tollerabilità.
2. Gli Agenti di Polizia Locale, accertata la violazione di cui al comma 1, procedono alla contestazione formale del verbale e diffidano il proprietario o detentore ad adottare, entro un congruo termine, tutte le misure necessarie a far cessare il disturbo.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 200,00**, nonché l'obbligo di immediata cessazione della condotta illecita.
4. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, o qualora il disturbo assuma carattere di reiterazione e grave pregiudizio per la salute pubblica, la Polizia Locale trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) e ne dà comunicazione al Servizio Veterinario ATS per le verifiche sul benessere dell'animale.

30 -Obblighi di custodia, conduzione e mantenimento dei cani

1. In conformità alla Legge Regionale della Calabria n. 45/2023, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di provvedere all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina mediante l'applicazione del microchip entro il secondo mese di vita dell'animale. L'omessa iscrizione è sanzionata ai sensi dell'art. 34 della medesima legge regionale.
2. A tutela dell'incolumità pubblica e privata, nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (salvo nelle aree loro espressamente destinate e segnalate), i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Il conduttore deve inoltre avere sempre al seguito una museruola, idonea per taglia e razza, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta delle Forze di Polizia.
3. I proprietari o i conduttori rispondono direttamente di qualunque danno i cani possano provocare al patrimonio verde, alle alberature e agli arredi pubblici, fatto salvo l'obbligo di immediato ripristino o risarcimento.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico, o ai quali non sia strutturalmente impedito l'accesso di terzi, la presenza di cani deve essere obbligatoriamente segnalata all'esterno con appositi cartelli. In tali spazi, i proprietari devono adottare ogni idonea misura e recinzione atta a impedire che l'animale possa raggiungere o aggredire i passanti o chi accede alla proprietà.
5. La detenzione di cani, sia in spazi pubblici che privati, deve prevedere uno spazio di **almeno 8 metri quadrati per ogni animale adulto**, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. È vietato detenere cani alla catena o ad altro strumento di contenzione continuativa; i casi eccezionali di detenzione alla catena, per motivi sanitari documentabili, e le relative sanzioni sono disciplinati dall'art. 21 e dall'art. 34 della Legge Regionale n. 45/2023.
6. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato dalle fattispecie della Legge Regionale Calabria n. 45/2023 (come per l'omessa microchippatura e la detenzione alla catena), le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comunale **da € 100,00 a € 500,00**, oltre all'obbligo di immediata cessazione della condotta illecita.
7. Al fine di garantire l'igiene pubblica e la tutela del decoro urbano, è fatto obbligo ai proprietari di cani, ai possessori e a chiunque ne abbia la custodia anche momentanea, di impedire che gli animali sporchino con deiezioni solide o liquide i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, le piazze, i giardini pubblici, le facciate degli edifici e gli arredi urbani.
8. I soggetti di cui al comma 7 sono tassativamente tenuti alla raccolta immediata delle deiezioni solide prodotte dall'animale e al lavaggio con acqua delle deiezioni liquide. A tal fine, durante la conduzione dell'animale in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico, i conduttori devono essere obbligatoriamente muniti di:
 - a) Idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (sacchetti impermeabili o apposite palette);
 - b) Una bottiglietta d'acqua, priva di sostanze chimiche o detergenti, da utilizzare per l'immediato dilavamento delle deiezioni liquide.
9. L'attrezzatura e la bottiglietta d'acqua di cui al comma 2 devono essere esibite, su richiesta, agli Agenti di Polizia Locale o agli altri soggetti incaricati della vigilanza.
10. Restano salve le eventuali disposizioni più restrittive o specifiche, anche di carattere temporaneo, che potranno essere adottate con Ordinanza Sindacale in caso di particolari esigenze igienico-sanitarie o di tutela della salute pubblica.
11. La mancata raccolta delle deiezioni solide e il mancato dilavamento di quelle liquide (violazione del comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00, oltre all'obbligo di immediata rimessa in pristino dei luoghi.
12. Il solo fatto di essere sprovvisti dell'attrezzatura di raccolta o della bottiglietta d'acqua durante la conduzione del cane (violazione del comma 2 e 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.

Articolo 31- Animali liberi

1. Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, al fine di prevenire il randagismo, tutelare la salute pubblica e garantire il benessere animale, promuove e dispone – in coordinamento con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e in conformità alla Legge Regionale n. 45/2023 – interventi programmati di cattura, monitoraggio sanitario, identificazione e controllo numerico della popolazione canina e felina libera, mediante sterilizzazione e successiva reimmissione sul territorio degli animali non aggressivi.
2. Il trasferimento o lo spostamento di colonie feline o di cani liberi accuditi dal luogo in cui si sono stabilmente insediati è vietato, salvo che sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco, previo parere vincolante del Servizio Veterinario dell'ASP, esclusivamente per inderogabili motivi di carattere igienico-sanitario, di incolumità pubblica o di tutela degli animali stessi.
3. Resta salva la facoltà del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti qualora si verificano situazioni eccezionali di emergenza sanitaria o di grave e immediato pericolo per l'incolumità pubblica causate da animali liberi o vaganti.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 32- Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi nel rispetto delle prescrizioni date dal regolamento sul Canone Unico Patrimoniale. Per tutti è in ogni caso obbligatorio fornire ai propri clienti il menù con i relativi prezzi prima di ogni ordinazione.
2. Le violazioni delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00.

Articolo 33 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle normative vigenti, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. Le violazioni delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00.

Articolo 34 - Vendita di bevande alcoliche

1. E' vietata la somministrazione al pubblico di alcolici dalle ore 3.00 alle ore 6.00 pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. In caso di recidiva nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, (D.L. 14/2017 e ss.mm.ii.).
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 e quella accessoria

- della sospensione dell'attività per tre mesi, ai sensi del D.L. 14/2017 e ss.mm.ii..
3. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne (dalle ore 1:00 alle 6:00) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
 4. È vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti, a rimuovere i rifiuti eventualmente abbandonati nelle adiacenze dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali nonché a collocare, all'interno della propria attività cestini per la raccolta differenziata che dovranno essere accuratamente puliti e svuotati.
 5. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
 6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino e di cessare l'attività.

Articolo 35— Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica

1. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne, hanno l'obbligo di vigilare affinché, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
2. Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

Articolo 36- Amministrazione degli stabili

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso del condominio di competenza una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico, dati identificativi del condomino ed ogni successiva variazione. Tali dati, inoltre, devono essere comunicati all'ufficio tecnico comunale.
2. La targhetta non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità.
3. Per gli edifici privi di amministratore condominiale, i proprietari delle varie unità immobiliari devono comunicare all'ufficio tecnico comunale i dati anagrafici di un responsabile dello stabile.
4. La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO VII - MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 37 – Individuazione e specificazione delle aree sensibili

1. Sono aree sensibili ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 14/2017, le seguenti infrastrutture e le loro pertinenze:

- a) Stazione ferroviaria:
Stazione ferroviaria, relative pertinenze e parcheggio;
- b) Loc.tà Michelino, Loc.tà Genola e relativi parcheggi comunali;
- c) Loc.tà La Grazia e Area Parcheggio comunale;
- d) Piazza Porto Salvo;
- e) Viale Porto Salvo;
- f) Piazza Europa,
- g) Corso Vittorio Emanuele III;
- h) Piazza Ruffa;
- i) Via Jerocades;
- j) Via M. Meligrana,
- k) Cimiteri Comunali;
- l) Parco Robinson
- m) Piazza Rinascita
- n) Frazione Fiteli.

Art. 38 – Sanzioni, ordine di allontanamento

1. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, ovvero ponga in essere atti vietati dalla legge, ovvero dal presente regolamento ovvero dalle ordinanze sindacali nelle aree di cui al superiore comma 1), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
2. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del DL 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto per la durata di 48 ore.
3. L'ordine di allontanamento, a norma dell'art. 10, comma 1, del DL 14/2017 deve essere rivolto per iscritto dall'organo accertatore, riportando le motivazioni in base a cui lo stesso è stato adottato ed indicando dettagliatamente i luoghi inibiti, per poi essere trasmesso con immediatezza al Questore e segnalato ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 - Rinvii ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle degli altri regolamenti comunali.

Articolo 40 - Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti di polizia urbana in epoca anteriore al presente regolamento, le eventuali successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento e con lo stesso incompatibili, eccezion fatta per il Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 41 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

**COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 25/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

=====

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 , si esprime in ordine alla regolarità tecnica della stessa **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
Antonio LANDRO





COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Antonio Landro



Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Avventura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Avventura

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;**
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).**



Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Avventura